




A decorative graphic in the top-left corner consisting of a cluster of blue-outlined hexagons of varying sizes and orientations, some overlapping.

IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

2 DICEMBRE 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

- ✓ Principi generali e definizioni
- ✓ Autorizzazione Unica Ambientale
- ✓ Regime semplificato
- ✓ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- ✓ **Aspetti gestionali:** piani di emergenza, stoccaggi e prevenzione dei rischi
- ✓ **Aspetti sanzionatori:** responsabilità e sistema di controllo



Autorizzazioni trattamento rifiuti
Parte IV del D.lgs. 152/06 e succ. mod.

AUTORIZZAZIONE UNICA
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
(art. 208)

autorizzazioni
alla gestione
rifiuti

**AUTORIZZAZIONE
SPECIFICA
PER IMPIANTI
MOBILI** (art. 208 c. 15)

**COMUNICAZIONE
SEMPLIFICATA** (artt. 214 – 216)

**AUTORIZZAZIONE
SPECIFICA
PER IMPIANTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE**
(art. 211)

Regime autorizzatorio coordinato

AIA
(Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 46/2014)

VIA
(Parte II Titolo III D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

strumenti che
hanno l'obiettivo di
prevenire e/o
ridurre gli impatti
ambientali di
attività e
installazioni
industriali

**Autorizzazione Unica Ambientale
AUA**
(DPR 59/2013)

Semplificazione

**Provvedimento autorizzatorio unico
statale (PUA) e regionale (PUAR)**
(art 27 D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

Attività abusiva → reati contravvenzionali



Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

29-quattordicesimo D.lgs 152/06

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda **senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale**, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
[...]

Attività abusiva: —————> ecodelitti



Art. 452-quaterdecie s c.p. (già art. 260 Dlgs 152/06)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque **gestisce abusivamente** ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. [...]

452-quater c.p.

Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [...]

Art. 452-bis c.p.

Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [...]



Cass. Pen., Sez. III, n. 06.05.2015, n. 18669

«....."abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente ,autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013 Cc. dep. 04/11/2013 Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350)».



Principi comunitari in tema di autorizzazioni

Direttiva 2008/98/UE novellata dalla Direttiva (UE) 2018/851

Capo IV

Art 23 AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

• Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere **l'autorizzazione dell'autorità competente.**

• prevedendo peraltro che, onde "evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente", tale autorizzazione possa essere combinata con altre autorizzazioni previste da diverse normative nazionali o comunitarie, in modo da costituire un'autorizzazione unica

Direttiva 2018/851/UE recepita in Italia con il D.lgs. 116/2020 fra le variazioni introduce:

- ✓ preparazione al riutilizzo
- ✓ modifiche disciplina dell'EoW
- ✓ Requisiti generali minimi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr)

Art. 23 Rilascio delle autorizzazioni

Contenuto minimo dell'autorizzazione:

- i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
- le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
- il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
- le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

Articolo 24 Derghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.

Articolo 25 Condizioni delle deroghe

Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare. Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

Attività di gestione rifiuti



Gestione dei rifiuti (art. 183 comma 1 lettera n) la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Recupero di materia (art 183 comma 1, lettera t-bis) qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la **preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento**.

Riempimento (art 183, comma 1, lettera u-bis) qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

Riciclaggio (art. 183 comma 1 lettera u) qualsiasi operazione di recupero attraverso **cui i rifiuti** sono trattati per **ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**.

Include il trattamento di materiale organico, **ma non il recupero di energia né il ritrattamento** per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

recupero



Classificazione degli impianti attraverso le operazioni di recupero e smaltimento



RECUPERO

All. C D.lgs. 152/2006 *come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116*

SMALTIMENTO

All. B D.lgs. 152/2006

La classificazione europea delle attività di recupero e smaltimento non prevede ulteriori precisazioni o articolazioni che consentano di distinguere impianti diversi che svolgono differenti attività di recupero di rifiuti e che oggi sono classificati mediante la medesima R. Nella medesima classificazione sono inserite diverse attività di recupero.

Ad esempio in R3 sono comprese: la produzione di compost, quella di CDR, quella per il riciclo della carta, del legno e della plastica; in R4 sono compresi sia gli impianti di autodemolizione e rottamazione, sia quelli per il recupero dei RAEE; in R5 sono compresi sia gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sia di quelli di vetro oppure costituiti da minerali non metalliferi.

Operazioni di recupero



Operazioni di recupero dei rifiuti*

R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2	Rigenerazione/recupero di solventi
R3	Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4	Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5	Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo**)

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)



* all. C D.lgs. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116)

Operazioni di smaltimento



Operazioni di smaltimento dei rifiuti *

D1	Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2	Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3	Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4	Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5	Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8	Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9	Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.)
D10	Incenerimento a terra
D11	Incenerimento in mare
D12	Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, etc.)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPATAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)

D13 - D14 - D15 - Tali operazioni di raggruppamento preliminare dei rifiuti, prima del loro avvio a altre operazioni di smaltimento, Nell'operazione D13 dovrebbero essere compresi il raggruppamento e il travaso di rifiuti omogenei, in D14 dovrebbero essere comprese la riduzione volumetrica, l'omogeneizzazione e la solidificazione (senza variazione della composizione del rifiuto) e in D15 altre modalità di deposito preliminare (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).



* all. B D.lgs. 152/2006

Principi generali



Art. 177 D.lgs. 152/2006

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse, tutte le **attività di gestione dei rifiuti** sono sottoposte a regime autorizzativo/comunicazione.

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 178 D.lgs. 152/2006

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di **responsabilizzazione** e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga.

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Responsabilità corretta gestione



Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento



Cass. Pen., Sez. III, n. 18030 del 11 maggio 2007

Il produttore di rifiuti risponde del reato di illecita gestione a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta **autorizzazione al recupero**.

Trattasi infatti di **responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico) imposto al produttore di rifiuti di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato**. Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione



Cass. Pen. 10 aprile 2012, n. 13363

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili **non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore**, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia»

Responsabilità corretta gestione



Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2008 n. 26526

In tema di gestione dei rifiuti, l'**autorizzazione** all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto **sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.**



LE AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Comunicazioni artt. 214, 215, 216 D.lgs. 152/06

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)

PROCEDURA ORDINARIA

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Parte II, Titolo III-bis D.lgs. 152/06 (art. 208 c 2 D.lgs. 152/06)

INCENERIMENTO

TITOLO III-BIS INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

DISCARICA

D.LGS. N. 36/2003

Connessioni con VIA o verifica assoggettabilità a VIA

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla [Regione competente per territorio](#) allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini e i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale

La [l.r. 61/2014](#) ha ridefinito il quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti, adeguandosi alla Corte Costituzionale (sentenze 187/2011 e 159/2012) .

Le regioni non possono, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale come la tutela ambientale, trasferire con proprie leggi funzioni amministrative che il legislatore statale ha loro espressamente attribuito.

Delibera n.21 del 12-01-2015 Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.)



Art. 208, D.lgs. 152/2006

Autorizzazione **Unica** per impianti di smaltimento e recupero



L'approvazione del progetto **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

Le stesse procedure si applicano anche a fronte di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.



Art. 208, D.lgs 152/2006

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



Entro 30 gg viene convocata la **Conferenza dei servizi** (maggioranza, con motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti) (preavviso di 20 gg e condivisione della documentazione entro lo stesso termine)

Entro 90 gg dalla convocazione la **Conferenza dei servizi** valuta i progetti, se previsto acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale, trasmette le conclusioni con i relativi atti all'autorità competente (per istruttoria tecnica ci si può avvalere delle ARPA)

Entro 30 gg l'autorità competente, valutando le risultanze della conferenza, in caso di valutazione positiva del progetto, **autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.**

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

Art. 208, D.lgs. 152/2006



Il termine per la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento espresso è fissato in 150 giorni.

Il termine è interrotto, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie e ricomincia a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.



Preavviso di rigetto

Art. 10-bis Legge 241/1990 come modificato dal D.L. 76/2020

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ~~La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.~~ Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato (..).

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni** e **contiene**:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio** dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.



Art 178 e Art. 208, D.lgs 152/2006

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



Fermo restando quanto previsto nell'articolo 208 del d.lgs.152/2006 , l'autorizzazione indica:

- a) i termini di inizio e fine di validità del provvedimento autorizzativo;
- b) la potenzialità dell'impianto e le quantità massime autorizzate;
- c) la tipologia dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento;
- d) per i rifiuti urbani e per gli assimilati agli urbani, le prescrizioni dettate in attuazione di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- e) le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate, individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante i codici identificativi stabiliti dagli allegati B e C della parte IV del d.lgs. 152/2006 ;
- f) le eventuali fasi di realizzazione degli interventi su un medesimo impianto.

Con riferimento alle operazioni di recupero completo, l'autorizzazione indica le caratteristiche che il prodotto è tenuto a rispettare, terminata l'operazione di recupero e ai fini dell'invio sul mercato.

Le indicazioni sono contenute in tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione o alla gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in regime ordinario, ivi comprese quelle rilasciate mediante AIA.

Qualora l'autorizzazione sia relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, o a modifiche edilizie o strutturali dell'impianto medesimo, l'interessato comunica al SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

 **Regolamento Giunta Regionale 29 marzo 2017, n. 13/R art 6** *Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale*

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



Con Decreto Dirigenziale 15512 del 05 ottobre 2020 è stata approvata la **modulistica** per la presentazione delle istanze per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e delle comunicazioni di cui all'art. 209 del D.Lgs 152/2006,

Allegato 1 – modulo art. 208

1 A) Allegato tecnico

1 B) Modulo Emissioni e scarichi

1 C) Elenco elaborati

Allegato 2 - modulo art. 209

Con Delibera di Giunta 1437 del 19 dicembre 2017 -"Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998" - sono stati fissati oneri istruttori per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.



Decreto Dirigenziale n. 15512 del 05 ottobre 2020

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.

A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 208, D.lgs. 152/2006





VARIANTI

Variante sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sono varianti sostanziali:

- le varianti che comportano un **aumento di potenzialità** di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10 % di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
- le varianti che comportano la **realizzazione di nuove strutture** inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d. lgs. 152/06;
- le varianti che comportano **avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate**, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni
- le varianti che comportano **impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti** perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
- **l'aumento delle superfici totali di impianto** a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;
- ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06)



D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VARIANTI



Variante non sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione:
- b) varianti subordinate a nulla-osta.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione :

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

Varianti subordinate al nulla-osta

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica -delle operazioni autorizzate;
- interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
- modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.



Rinnovo

Il rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciato a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente.

Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o certificati Uni En ISO 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti. L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono **l'efficacia sostitutiva** fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici.



Art 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i



Voltura della titolarità delle autorizzazioni/iscrizioni per impianti di gestione di rifiuti

La struttura regionale competente modifica la titolarità di un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006 , su richiesta del soggetto interessato, previa verifica dell'idoneità del soggetto richiedente nonché dell'adeguamento della garanzia finanziaria con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di variazione. Alla richiesta è allegato l'atto notarile attestante la modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto.

In caso di modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto per cui sia stata effettuata una comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006 , il soggetto che subentra trasmette una nuova comunicazione, allegando alla stessa una nuova relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante.



Art 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Regolamento Giunta Regionale 29 marzo 2017, n. 13/R art 10



Autorizzazione specifica per impianti mobili

IMPIANTO Mobile (art. 208, c.15) è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo (max 120 gg).

Struttura tecnologica unica é il macchinario (corpo unico che svolge l'operazione di smaltimento o di recupero) identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.

Non è considerato impianto mobile una macchina operatrice (escavatore, benna etc).

Solitamente sono in aree di cantiere, delimitate da recinzione leggera, sono previste aree per cumuli di rifiuti da trattare di volume finito, area di lavorazione, area deposito mps, area dei sovvalli (ferro, legno, plastica).

- ✓ gli impianti mobili che effettuano la sola **riduzione volumetrica** con separazione delle frazioni estranee **non sono soggette ad autorizzazione**. *Gli impianti di riduzione volumetrica sono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura e/o macinazione, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (codice CER).*
- ✓ impianti mobili adibiti alla **macinatura, vagliatura e deferrizzazione** dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione (Corte Cass. Penale n. 21859/11: impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti) **sono soggette ad autorizzazione**.



Autorizzazione specifica per impianti mobili

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

L'impianto mobile deve essere nella **piena ed esclusiva disponibilità** del soggetto autorizzato.



Autorizzazione specifica per impianti mobili

Ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006 , gli impianti mobili sono autorizzati dalla struttura regionale competente, tenuto conto della sede legale dell'interessato che ha la disponibilità dell'impianto.

Oltre a quanto indicato nell'articolo 208 del d.lgs.152/2006 , l'autorizzazione indica in particolare:

- a la descrizione del ciclo di lavorazione;
- b la potenzialità e i quantitativi;
- c le tipologie e i codici di rifiuti in ingresso;
- d le caratteristiche dei prodotti in uscita in caso di operazioni di recupero;
- e le prescrizioni sulla sicurezza.





Comunicazione esercizio Campagna attività mobile

- ✓ impianti mobili utilizzati nelle esecuzioni degli **interventi di bonifica** autorizzati ai sensi del Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. qualora già **compresi nel progetto approvato**, **non sono soggetti ad ulteriore comunicazione di campagna di attività.**
- ✓ sono sottoposte a **verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti **nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D. lgs. 152/2006**, come tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D. Lgs. 152/06.

Esclusione verifica di assoggettabilità a VIA

La legge 108/2021, attraverso l'intervento sull'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, esclude:

- impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia **una durata inferiore a novanta giorni**
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a trenta giorni.**
- Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo **sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA** qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».

Comunicazione esercizio campagna di attività



Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno **20** giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare all' AC la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando copia dell'autorizzazione

La comunicazione dovrà contenere:

- data di inizio e durata della campagna;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
- modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
- Garanzie finanziarie;
- Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

Autorità competente adotta prescrizioni integrative = rilascia nulla osta avvio campagna attività o vieta l'attività in caso di incompatibilità con la tutela di ambiente o di salute pubblica

La legge 108/2021 taglia il termine ex articolo 208 comma 15 del Dlgs 152/2006 (da 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto a 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto) entro il quale il soggetto interessato deve comunicare il sito e la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero.



Comunicazione esercizio campagna di attività

Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 15, il soggetto titolare dell'autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006 . A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.

In alternativa, il soggetto interessato può richiedere alla struttura regionale competente, mediante presentazione dell'istanza al SUAP, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile. In tal caso, la struttura regionale competente provvede all'acquisizione degli atti mediante convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente. All'esito del procedimento, comunica tempestivamente la sua conclusione al soggetto interessato.



Regolamento Giunta Regionale 29 marzo 2017, n. 13/R art 16



Attività sperimentali

La struttura regionale competente può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, purché non interferenti con le previsioni dettate da tale piano, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una **tecnologia oppure da un sistema tecnico in fase prototipale**, rispetto ai quali siano necessarie verifiche attuali in ordine alla fattibilità tecnica e ambientale.

Il carattere di sperimentality delle attività soggette all'autorizzazione può, in particolare, riferirsi alla tecnologia proposta, al processo, alle matrici coinvolte nel processo stesso, al prodotto finale ed è in ogni caso escluso con riferimento alle tecnologie mature, a quelle già sperimentate e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.



Art. 211 del D.lgs.152/2006 e dell'articolo 18 della l.r. 25/1998 Regolamento Giunta Regionale 29 marzo 2017, n. 13/R art 16

Analizziamo un'autorizzazione



https://www.ecocentrotoscana.it/download/Decreto_n.6338-1cer.pdf

Ecocentro Toscana è autorizzata dalla Provincia di Prato con determina nr. 3265 del 15/09/2010 che ha volturato la precedente autorizzazione D.D. 4602 del 24/11/2009 alla realizzazione e alla gestione di un impianto di recupero rifiuti urbani e speciali (prevalentemente derivanti dallo spazzamento delle strade CER 200303 e CER 190802) non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

In data 04.05.2020 con Decreto della Regione Toscana n. 6338 ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione ambientale che era stata rilasciata nel 2009 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06. Rimangono confermate tutte le principali specifiche autorizzative in termini di potenzialità annua confermata a 60.000 ton/anno, tipologie di rifiuti trattabili e operazioni di recupero e smaltimento applicabili.



Le procedure semplificate

La comunicazione costituisce titolo abilitativo esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di recupero e non sostituisce gli altri titoli eventualmente richiesti dall'ordinamento per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

Norme tecniche dettate dal DM
5/02/1998
e allegati

Norme tecniche dettate dal
DM n 161 del 12/06/2002
e relativi allegati

Il procedimento abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti che rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell' AUTORITA' competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

la procedura semplificata da titolo **unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione**, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali"



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Iter procedurale



L'impresa che, nel rispetto dei regolamenti ministeriali, intenda avvalersi della procedura semplificata per lo svolgimento di operazioni di recupero è tenuta ad effettuare una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, vale a dire alla Provincia nel cui territorio la stessa impresa intende svolgere l'attività di recupero.

Alla **comunicazione di inizio di attività**, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e che ha valore di autocertificazione, va allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche stabilite nei regolamenti ministeriali;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Dm 5 febbraio 1998 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 12 giugno 2002, n. 161 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 17 novembre 2005, n. 279 Recupero agevolato rifiuti pericolosi da navi



Le procedure semplificate

il titolo che abilita l'attività di recupero in procedura semplificata non è l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro provinciale (la quale ha luogo una tantum e svolge una mera funzione accertativa priva di effetti dichiarativi o costitutivi), bensì la **comunicazione di inizio attività** effettuata alla Provincia territorialmente competente.

- nei formulari di identificazione vanno riportati gli estremi (data e numero di protocollo) della comunicazione di inizio attività;
- la durata quinquennale del titolo va calcolata dalla data della comunicazione (originaria o di rinnovo).

Durata -> 5 anni rinnovabile, a scadenza o in caso di modifiche sostanziali.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l'attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.



Le procedure semplificate elementi chiave

TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge

- rifiuti conferibili (Eer) • provenienza • caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
- attività di recupero consentite (ciclo produttivo) • caratteristiche merceologiche della materia recuperata

QUANTITA' MASSIME fissate dalla legge

ORGANIZZAZIONE IMPIANTO

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

MESSA IN RISERVA

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (all1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m).

OGGETTIVITA' DEL RECUPERO

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.



Varianti

Le varianti sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione .

Le richieste di eventuali integrazioni per le attività di recupero dei rifiuti già comunicate ed iscritte nel Registro Provinciale, possono essere accettate soltanto ove non comportino la modifica sostanziale delle operazioni di recupero stesse, che i nostri uffici provvederanno a valutare.

In linea di massima non sono considerate variazioni sostanziali **l'aggiunta di nuovi codici CER e l'aggiunta di nuove tipologie di rifiuto, così come individuate dal DM 05.02.1998 o dal DM 161 del 12.06.2002**, della stessa categoria di quelle già comunicate (es: 7.6, se già comunicata qualche altra tipologia appartenente alla categoria 7).

Per richieste diverse dovrà essere presentata una **nuova comunicazione**, comprensiva sia delle nuove attività di recupero che di quelle già comunicate, utilizzando la modulistica predisposta per le nuove comunicazioni. In tal caso le nuove attività di recupero potranno iniziare soltanto trascorsi novanta giorni dalla nuova comunicazione o in presenza di un nuovo atto di iscrizione della provincia.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Varianti

Per **modifiche sostanziali** si intendono:

- a. le richieste di gestione di tipologie di rifiuti, come definite nell'allegato 1, sub allegato 1 ai D.M. 5.2.1998 e n. 161/2002 (paragrafo che riporta la "tipologia"), non contenute nella Comunicazione precedente;
- b. le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero definite come nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e indicate come "attività di recupero" negli stessi allegati di cui alla lettera precedente (paragrafo che riporta l'"attività di recupero", eventualmente seguita da una lettera);
- c. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- d. gli ampliamenti del sito nel quale si svolgono le operazioni di recupero; e. gli incrementi di classe di attività di cui all'art. 1 del D.M. Ambiente n. 350/1998.

Si intendono per **modifiche non sostanziali**:

- a. le variazioni o le integrazioni di Codici EER riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate;
- b. le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Rinnovo

La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni. A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza va considerata **la data di presentazione della comunicazione**, e non quella dell'atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo.

Il rinnovo va presentato almeno 6 mesi prima della scadenza. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività

Qualora l'attività prosegua, senza che siano intervenute modifiche e quindi la situazione risulti assolutamente identica a quella già iscritta sull'apposito Registro.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Focus: Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 181)

Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano:

- **modalità autorizzative semplificate** nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero,
- in particolare incoraggiando lo **sviluppo di reti di operatori** per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione,
- agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro **accesso ai rifiuti adatti allo scopo**, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture..

Il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente che non è rifiuto e si colloca, nell'ambito della prevenzione.

La preparazione per il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente diventato rifiuto e quindi compreso nelle forme di recupero e necessita di un'autorizzazione.



Art. 181 del D.lgs. 152/2006 succ.mod.



Focus: Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, ~~a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attività' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~ **successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216.** Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.”;
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite:** le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati

Dall'autocertificazione al controllo preventivo



Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006 come modificato dal legge di conversione n.108/2021 del decreto-legge 77/2021



Le procedure semplificate e cessazione qualifica di rifiuto

Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, **sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti**, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.



Art. 216 c. 8 quater D.lgs. 152/2006

Gestione pallet usati – Regime semplificato – preparazione al riutilizzo



Le attività di **recupero di materia dai pallet considerate dal DM 5 febbraio** sono :

- messa in riserva di rifiuti in legno (R13 ed R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria cartaria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006);
- Recupero nell'industria del pannello in legno (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero (punto 9.1.4. dell'Allegato 1, Suballegato 1):

- ✓ manufatti a base di legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate (tra cui i pallet e loro componenti);
- ✓ pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
- ✓ pannelli nelle forme usualmente commercializzate. ministeriale.

l'attività di gestione dei pallet usati (operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o riparazione, immissione sul mercato successiva al compimento delle predette operazioni) si colloca nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti.

rifiuto il pallet usato che non possa essere riutilizzato direttamente, ma che necessiti, al fine di rientrare nella "catena di distribuzione", di un'operazione di trattamento

Il riparatore di pallet puo':

- richiedere l'AUA o a presentare alla Provincia la comunicazione di inizio attività (Art. 216) se il recupero avviene nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i.,
- in caso contrario ad ottenere l'autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti di cui all'Art. 208 (e tra le operazioni di recupero rientra anche la cd. "preparazione per il riutilizzo");
- a rinnovare i provvedimenti abilitativi di cui al punto precedente alla scadenza e comunque ad ogni cambiamento delle modalità di recupero originariamente praticate;



Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



Regolamenti europei in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea



Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW,:

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.

D.M. 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

D.M. 15 maggio 2019, n. 62 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona - PAP .

D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



gli impianti di recupero autorizzati in semplificata che hanno nella propria AUA il conglomerato bituminoso devono adempiere al Regolamento end of waste?

D.M. 28 marzo
2018, n. 69

Gli impianti che effettuano operazioni **di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo**, che ricevono i rifiuti identificati dal CER 17.03.02 – *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso" qualificato come "non rifiuto" o "rifiuto cessato" (ex materia prima secondaria), **a partire dal 30.10.2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal DM 69/2018 sopra citato.

A tal fine, **entro il 30.10.2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (in procedura ordinaria – art. 208 - o semplificata – art.216 – del D.Lgs 152/06 e smi) dovranno presentare istanza/comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, c.1 del DM 69/2018. Ai sensi dell'art. 6, c.2 del DM 69/2018, dalla data di presentazione della istanza/comunicazione di aggiornamento - purché sia pervenuta alla SAC di ARPAE competente entro il 30.10.2018 **Qualora l'istanza/comunicazione di aggiornamento venisse presentata successivamente al 30.10.2018 questo comporterà l'impossibilità di utilizzare la norma transitoria di cui all'art.6, c.2 e l'impianto di recupero non potrà attestare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso prodotto fino all'ottenimento del provvedimento di aggiornamento.**

Rapporto tra D.M. 69/2018 e D.M. 05/02/1998

Secondo il Ministero dell'Ambiente l'entrata in vigore del D.M. n. 69/2018 ha determinato la cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nel D.M. 05/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se **restano valide ed efficaci** le disposizioni relative a:

- limiti quantitativi previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;
- norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;
- valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998;
- norme tecniche e valori limite inseriti nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per il recupero di questi rifiuti (ai sensi del Titolo III-bis parte IV e Titolo I, Capo IV, Parte IV del D.Lgs 152/06).

Nota MINAMB
(MITE) prot. 16293
del 5 ottobre 2018

Gli impianti di recupero autorizzati in semplificata 7.6 sono autorizzati al solo trattamento R5 e non alla messa in riserva R13 per proseguire le attività devono adempiere al Regolamento EoW.



il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (23 agosto 2021) **gli impianti dovevano presentare l'aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competente (Regione o Provincia) per l'adeguamento al Decreto, in attesa della quale, l'EoW di carta e cartone prodotta dovrà comunque avere le caratteristiche previste dal Decreto e dovrà essere redatta la Dichiarazione di Conformità.**

Per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

- fintanto che l'impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998";
- successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall'articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020", redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;
- decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l'impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.



E' POSSIBILE UN UTILIZZO PROMISCUO DI UN MEZZO PER TRASPORTO RAEE TRA DUE IMPRESE?

Circ Albo 995_09-09-2013

ai fini dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti è richiesta la documentazione attestante la **disponibilità dei veicoli** ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e del D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: **proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing**. Inoltre è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.

Circ Albo 20345 30-04-2015

veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime.



NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

3. Organizzazione

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

8. Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI



Quantità impiegabile

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.
3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.



Art 7 e all. 4 DM 5/2/1998 e ss.m .



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero e smaltimento
Conferenza di Servizi **(SI)**
Procedimento dura 150 gg
Costituisce variante allo strumento urbanistico
Si conclude con provvedimento espresso
La validità del provvedimento è di 10 anni

Autorizzazione semplificata per il recupero dei rifiuti -> Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero secondo le condizioni di cui al DM 5/02/1998 e/o DM n 161 del 12/06/2012
Conferenza di Servizi **(NO)**
Procedimento dura 90 gg
Si conclude con silenzio - assenso
La validità del provvedimento è di 5 anni

E' evidente che la scelta tra procedura agevolata e autorizzazione unica (ordinaria) spetta solo all'impresa.
Se questa sceglie la procedura agevolata, però, dovrà fare attenzione al fatto che questa si applica **“esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”**.



Valutazione preliminare di assoggettabilità

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate(5 t in alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi.

Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà esperire preventivamente procedura di assoggettabilità



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà esperire preventivamente procedura di assoggettabilità



Categorie di progetti sottoposti a verifica

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato A1 e B1 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1;
- i progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Presentazione dell'istanza e procedimento

Il Proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza di verifica al Servizio SVA dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, trasmettendo tutta la documentazione in formato elettronico e l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, se dovuti.



- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



NUOVA disciplina del procedimento c.d. di screening, contenuta all'articolo 19 applicabile alle istanze che saranno presentate a partire dal **trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione** prevede infatti, uno snellimento dei tempi di esame dei progetti sottoposti a verifica nonché una disciplina specifica in materia di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'Amministrazione.

“Entro **cinque giorni** dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. [...]

Entro **trenta giorni** dalla comunicazione di cui al comma 3 (la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet a tutti gli Enti coinvolti) e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni. [...]

L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. [...].



Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120



Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Quanto all'esercizio del potere sostitutivo, il comma 11 conferma, in linea con la precedente disciplina, che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori

“In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni”.



Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

nell'art. 2 del d.P.R. n. 59 del 2013 "(...) si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (...); b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (...); (...) e) **sportello unico per le attività produttive (SUAP)**: l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160".



DPR n. 59 del marzo 2013 -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.



Circolare 7 novembre 2013 il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.
Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.
Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.



AUA (DPR 59/2013)

Esclusioni

- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP

Ai sensi del punto 4. della d.g.r. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 “sono esclusi dall'AUA:

- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/ messa in sicurezza.



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -> natura obbligatoria o facoltativa ?



L'AUA di regola è obbligatoria, e deve essere richiesta:

1 – per nuovi stabilimenti/attività/impianti, prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento (tranne i casi facoltativi);

2 – per stabilimenti/attività/impianti esistenti:

- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA



Ambiti di applicazione esclusi

Il gestore, può non avvalersi dell'AUA qualora:



- si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale (art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013), oppure congiuntamente a una o più comunicazioni ed una o più autorizzazioni a carattere generale
- intenda presentare, ricorrendone i presupposti, autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione generale ma anche qualora la stessa sia parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA (art. 7 comma 1, del D.P.R. 59/2013)



AUA – i titoli abilitativi sostituiti

Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione agli scarichi	D.Lgs. 152/2006 art. 124	Autorizzazione	90 giorni	4 anni	SI
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; D.M. n. 5046 del 25/02/2016	Comunicazione	---	5 anni	NO



AUA – i titoli abilitativi sostituiti

Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; Legge n. 574/1996; D.M. 06/07/2005	Comunicazione	---	1 anno	NO
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera	D.Lgs. 152/2006 art. 269	Autorizzazione	120/150 giorni	15 anni	SI

AUA – i titoli abilitativi sostituiti



Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga	D.Lgs. 152/2006 art. 272 c. 2	Autorizzazione di carattere generale	45 giorni	10 anni	NO
Nulla osta di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 6	Autorizzazione	30 giorni <i>salvo norma regionale</i>	Permanente	SI
Comunicazione di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 4 DPR n. 227/2011	Comunicazione	---	Permanente	NO

AUA – i titoli abilitativi sostituiti



Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	D.Lgs. n. 99/1992 art. 9	Autorizzazione	30 giorni <i>salvo norma regionale</i>	5 anni	SI
Comunicazione per attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi	D.Lgs. 152/2006 art. 215	Comunicazione	---	5 anni	NO
Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	D.Lgs. 152/2006 art. 216	Comunicazione	---	5 anni	NO

Gestione del procedimento/endoprocedimento di AUA da parte della Regione



Per i procedimenti soggetti ad AUA la Regione:

a) si avvale del supporto tecnico istruttorio di ARPAT, ai sensi della L.R. 30/2009, acquisendo i contributi istruttori e, ove previsto dalla normativa statale e regionale, le valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/1990. Fatti salvi eventuali termini diversi previsti dalla normativa di settore, ARPAT: ° entro 15 giorni dalla richiesta di supporto da parte della Regione, indica alla stessa le eventuali richieste di integrazioni; ° entro 30/40/45 giorni dalla richiesta di supporto da parte della Regione, trasmette alla stessa la valutazione tecnica o il contributo istruttorio;

b) acquisisce le determinazioni degli enti competenti diversi dalla Regione in ordine ai singoli titoli sostituiti, nonché gli atti endoprocedimentali (assensi, pareri, nulla osta valutazioni tecniche) previsti dalle relative normative di settore, anche mediante l'indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990, laddove ne ricorrano i presupposti.



Durata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

DURATA -> L'autorizzazione ha una durata di 15 ANNI rinnovabile a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Sia ha la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio.

E' prevista una **disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001**, in questi casi **l'AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUISCE l'AUTORIZZAZIONE**.

E' prevista una attività di autocontrollo in caso di scarichi che contengono sostanze pericolose, in tal caso devono essere presentate gli esiti di tale attività ogni 4 anni.



Modifiche sostanziali e non sostanziali

Art. 2. Comma 1 – lettera g) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Art.6. Il Gestore presenta la comunicazione direttamente all'Autorità competente. Nel caso in cui a seguito del recepimento di una modifica non sostanziale l'Autorità competente ritenga opportuno provvedere all'aggiornamento dell'AUA, comunica l'avvenuta adozione del provvedimento al SUAP che provvede alla conseguente notifica dell'atto al richiedente e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di adozione dell'AUA.

In caso di modifiche sostanziali di attività/stabilimenti già in possesso di AUA, tra cui va ricompresa l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio di AUA e, nel caso si renda necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso, può comportare l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente.





Modifiche sostanziali

Si ricorda, in tal senso, che il Gestore dovrà tener presente degli impatti della modifica sulle altre matrici ambientali disciplinate dall'AUA (es. scarichi, impatto acustico, rifiuti), valutando in particolare se la modifica possa interessare i relativi titoli.

L'Autorità Competente, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 del DPR 59/2013, può:

1. **aggiornare l'autorizzazione** (AUA) dello stabilimento con un'istruttoria limitata al titolo oggetto della modifica e agli impianti e alle attività interessati dalla modifica, se questa non ha ripercussioni sugli altri titoli ambientali ricompresi nell'AUA (in questo caso la scadenza dell'autorizzazione non viene modificata); oppure 2. **riesaminare l'autorizzazione** estesa all'intero stabilimento, se la modifica ha ripercussioni su ulteriori titoli ambientali o a seguito di apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale.



art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Modifiche sostanziali e non sostanziali

B) Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)

Qualora nell'autorizzazione AUA sia ricompreso il titolo abilitativo alle **emissioni in atmosfera** per le attività in deroga si considerano non sostanziali tutte le modifiche concernenti il ciclo tecnologico (fasi lavorative, materie prime) e le emissioni derivanti da questo (sostanze inquinanti) per cui l'attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute



art. 272 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

RINNOVO



La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto

Procedure semplificate Rifiuti e AUA



Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento **dell'Autorizzazione Unica Ambientale**.

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente **è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**.



D.P.R. n.59/2013

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006



Procedure semplificate Rifiuti e AUA

Chi ha presentato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività "semplificata" di recupero rifiuti non deve attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (Aua).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione accogliendo le doglianze del titolare di una imprese in Puglia condannato per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) perché nonostante avesse effettuato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività recupero dei rifiuti pericolosi in procedura semplificata, avrebbe dovuto attendere, secondo il Tribunale, il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013. Per la Suprema Corte invece non è così.

L'articolo 3, comma terzo, Dpr 59 del 2013 fa infatti *"comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (come nel caso di specie — n.d.r.), ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap"*.

L'imputato, una volta ottenuto - con il decorso del termine di 90 giorni - il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006) ha legittimamente iniziato a svolgere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi fosse alcuna necessità di attendere il rilascio dell'Aua (poi successivamente rilasciata).



Sentenza Corte Cassazione 3 agosto 2020, n. 23483



QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI

Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <i>art.29-ter</i> D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione integrata ambientale è quel provvedimento che **autorizza l'esercizio dell'installazione (non si parla più di "impianto")** a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai **requisiti IPPC**, **sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione**. Prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

I concetti chiave :

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- il superamento dell'approccio *command and control* con il coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

Quest'autorizzazione promuove la progressiva adozione delle **migliori tecniche disponibili** (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce **BAT - Best Available Technique** o **MTD - Migliori tecniche disponibili**) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



ALLEGATO VIII Parte II

1. **Attività energetiche**
2. **Produzione e trasformazione dei metalli**
3. **Industria dei prodotti minerali**
4. **Industria chimica**
5. **Gestione dei rifiuti**
 - 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi,
 - 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti:
 - 5.3. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,
 - 5.4. Discariche.
 - 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi
 - 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi
6. **Altre attività**

Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 nell'attuare la direttiva 2010/75/UE riscrive il Titolo III- bis, Parte II del Dlgs 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

Decreto direttoriale 15 marzo 2016, prot. n. 86 è stata **aggiornata la modulistica Aia**, con specifico riferimento alle domande di riesame ex articolo 29- octies, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 46/2014.

Decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311 con cui si approva la nuova modulistica per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia)

a livello regionale, Circolare n. 6 del 4/08/2014



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) -



Attività soggette ad AIA -> possono essere di competenza statale oppure regionale.

Come stabilito dall'art. 7, sono sottoposti

AIA in sede statale (comma 4-bis) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del D.lgs. 152/06 e le loro modifiche sostanziali.

AIA di competenza regionale (comma 4-ter) i progetti di cui all'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e loro modifiche sostanziali non ricompresi nell'allegato XII.

ALLEGATO XII - Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA Statale

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di kg, superiore alle soglie* di seguito indicate:

....

....

Soglie Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.*

- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione rilasciata necessariamente in forma espressa la quale sostituisce i seguenti titoli elencati nell'allegato IX alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta);
2. autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza);
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Cosa contiene -> [art. 29-sexies] include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, inoltre contiene i valori limite per le emissioni dirette di gas serra (solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale).

Per gli impianti di trattamento ricadenti nel campo di applicazione dell'Aia, assume connotati peculiari. Per tali installazioni, infatti, l'Aia, sostituendo l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 Dlgs 152/2006 e producendone i relativi effetti, eccezionalmente **“costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica”** dell'impianto (cfr. articolo 6, comma 14, Dlgs 152/2006).

Inoltre, sotto il profilo procedurale, l'articolo 208, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce che, “se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3”.



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Sulla base della Direttiva Ippc e dello scambio di informazioni in esso contemplato, sono stati elaborati, in sede comunitaria, per ciascuna categoria industriale prevista dall'allegato I alla medesima direttiva, i relativi documenti di riferimento sulle Bat ("reference documents on Best Available Techniques" o BREFs), ossia delle linee guida per l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili ai singoli impianti.

La Direttiva 2010/75/UE non si è limitata a confermare la definizione di "migliori tecniche disponibili" (5) e a istituzionalizzare lo scambio di informazioni già previsto dalla Direttiva Ippc, ma ha formalmente introdotto, all'articolo 3, numeri 11, 12, 13 e 14, quattro nuove definizioni normative e precisamente quelle di "documento di riferimento sulle Bat", "conclusioni sulle BAT", "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" e "tecnica emergente".



Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques)

I documenti di riferimento sulle Bat (Bref) elaborati a livello europeo, oltre a riportare le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili ed ogni tecnica emergente, racchiudono anche le conclusioni sulle Bat, ossia uno specifico sotto-documento contenente:

- una sintetica descrizione delle migliori tecniche disponibili;
- le informazioni per valutarne l'applicabilità;
- i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- il monitoraggio associato;
- i livelli di consumo associati;
- se necessario, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Le conclusioni sulle Bat relative ad un'attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE sono formalmente adottate mediante Decisione della Commissione europea e successivamente pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione medesima.

Le conclusioni sulle Bat adottate nel regime della Direttiva "Emissioni Industriali" costituiscono delle vere e proprie fonti normative.



Valore delle Bat

I valori limite di emissione contenuti in autorizzazione fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente (articolo 29-sexies, comma 4);

- l'autorità competente fissa valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni **non superino** i livelli di emissione associati alle Bat (articolo 29-sexies, comma 4-bis);
- l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, **a condizione** che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata (articolo 29-sexies, comma 9-bis) ;
- l'autorità competente **può stabilire condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile** non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat; in tal caso essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda;

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



Durata dell'AIA e riesame -> Con il D.lgs. 46/14, la durata dell'AIA è stata modificata, come specificato dall'art. 29 octies del D.lgs. 152/06.

Il “**rinnovo periodico**” è stato sostituito dal “**riesame**” dell'AIA, che è disposto dall'Autorità Competente:

• **entro 4 anni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

• **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio** dell'AIA o dall'ultimo riesame. Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:

- ✓ Se l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
- ✓ Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo notevole riduzione di emissioni;
- ✓ Se la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- ✓ Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
- ✓ Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.



Migliori tecniche disponibili (BAT trattamento Rifiuti)

Con Decisione della Commissione europea 2018/1147/Ue sono state stabilite le conclusioni sulle Bat per il trattamento dei rifiuti.

Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano ri- esaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della stessa direttiva;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Entro il **16 agosto 2022** gli impianti di trattamento interessati non solo dovranno affrontare un riesame dell'Aia relativo all'intera installazione, ma dovranno altresì risultare adeguati alle nuove Bat.

La scadenza del 16 agosto 2022 non rappresenta il termine per la conclusione del procedimento di riesame, bensì il **termine entro il quale dovranno essere realizzati gli investimenti necessari per adeguare gli impianti alle attuali migliori tecniche disponibili.**

Il comma 7 dell'articolo 29-octies stabilisce che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame, conseguente alla pubblicazione delle conclusioni sulle Bat, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.



Autorizzazione Integrata Ambientale

Abilita le attività di recupero e smaltimento rientranti nell'allegato VIII alla parte II del TUA

Partecipazione del pubblico e pubblicazione del progetto

Conferenza di servizi (SI)

Procedimento dura 150 gg

Si conclude con provvedimento espresso

È soggetta ad autocontrolli periodici da parte del gestore e dell'autorità competente

Può essere soggetta a riesame

La validità del provvedimento è di 10 anni (estendibile a 12 o 16 in caso di certificazioni)

Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero e smaltimento

Conferenza di Servizi (SI)

Procedimento dura 150 gg

Costituisce variante allo strumento urbanistico

Si conclude con provvedimento espresso

La validità del provvedimento è di 10 anni



Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il nuovo articolo 26 del Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 104/2017 stabilisce che il provvedimento di Via è sempre integrato nelle autorizzazioni e in tutti i titoli abilitativi per i progetti sottoposti a Via compresa l'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 7-bis del Dlgs 152/2006 Comma 7
"Il procedimento di Via di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis".
Lo stesso articolo 7-bis spinge Regioni e Province autonome ad assicurare che le procedure autorizzative siano svolte in conformità all'articolo 27-bis.



Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il nuovo PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, prevede una nuova modalità di svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, integrata al rilascio dei diversi titoli autorizzativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto.

Il Proponente che intenda realizzare un progetto sottoposto a VIA (si veda Parte II, Allegato III D. Lgs 152/90 e Allegato A L.R. 5/2010) che necessita di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto **dovrà presentare unica istanza ai sensi del nuovo art. 27 bis** (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Art. 27-bis D. Lgs 152/2006) all'autorità competente e, contestualmente, singole e specifiche istanze alle amministrazioni competenti per il rilascio di tutti i titoli necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, titoli che verranno acquisiti nel corso del procedimento.

Aspetti tecnico gestionali



Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.



Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis

Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna.

Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

Tale piano è predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Il piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti



Linee guida per la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA ESTERNA E PER LA RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

Luglio 2021

Con nota 13 febbraio 2019, n. 2730, il MinAmbiente (Mite) ha diramato, "nelle more dell'emanazione del Dpcm previsto dal comma 9 dell'articolo 26-bis" del DI 113/2018, le prime indicazioni operative sui contenuti minimi dei piani di emergenza interni (Pei) e sulle informazioni da fornire ai Prefetti per i piani di emergenza esterna (Pee). Il provvedimento in questione, di approvazione delle linee guida per la predisposizione del **Piano di emergenza esterna (Pee) e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti**, è stato **approvato tramite Dpcm 27 agosto 2021 ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2021**

Le linee guida sono applicabili agli impianti che **effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.**

Sono esclusi dall'applicazione delle linee guida, gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"

Le Linee guida sono, strutturate in tre parti:

- una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
- una metodologia per la pianificazione a livello provinciale,
- schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

All. C.2 MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 (da sottoscrivere da parte del gestore)



Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/1/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” - Prescrizioni generali da richiamare nei provvedimenti Autorizzativi e Modalità di gestione stoccaggi/impianti

Finalità

Fornire riferimenti alle attività di gestione dei rifiuti ed alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. La corretta gestione della fase operativa come strategia per ridurre sia la probabilità che l'incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l'innescio.

I concetti vengono ripresi dalle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti (D.M. 29 gennaio 2007 all.I).

Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi



Le linee guida indicano **criteri operativi e gestionali** riferiti in particolare a:

1. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
2. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
3. Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
4. Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi



Prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell'emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l'incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l'innesco; per questo assume grande importanza l'attività della prevenzione del rischio, attraverso:

- l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l'adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
- il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.



Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

....

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Altri aspetti sanzionatori



Articolo 216, D.Lgs. 152/2006

La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il **divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività**, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.



Articolo 29 quattordecies

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;



TAR LOMBARDIA, Brescia – 24 ottobre 2011

Il sistema dell'art. 208 codice dell'ambiente non prevede la possibilità di autorizzazione per relationem, ma anzi individua un **contenuto specifico e molto puntuale che ciascuna autorizzazione deve possedere**, dovendo esser indicati i requisiti tecnici di ciascun tipo di operazione autorizzata, nonché il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

In definitiva, il sistema dell'autorizzazione ex art. 208 è molto diverso da quello del titolo abilitativo di tipo edilizio dove la prassi in uso del permesso di costruire per relationem si giustifica con la natura vincolata del provvedimento (una volta che il progetto goda di conformità urbanistica), vincolo che non sussiste nel provvedimento in esame dove invece lo stesso legislatore chiede che il provvedimento sia molto puntuale nelle attività che esso autorizza.



Contenuto specifico e molto puntuale che ciascuna autorizzazione deve possedere, dovendo esser indicati i requisiti tecnici di ciascun tipo di operazione autorizzata.



Sentenza Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 6364 dell'11 febbraio 2019

La Corte di Cassazione asserisce che *“le prescrizioni” contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma 4, del D.Lvo n. 152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell’autorizzazione rilasciata”*.



Adozione di un **criterio non formale ma sostanziale** per la definizione e l’individuazione delle prescrizioni autorizzative, la cui violazione integra l’illecito contravvenzionale.



Sentenza n. 5817 del 6 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce il principio generale a norma del quale *“nell’ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all’art. 256, comma 4 D.Lvo 152/06 è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell’attività, mentre, **nella diversa ipotesi in cui essa si risolve nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione certamente sussiste quando **oggetto dell’attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni**”***.



Applicazione del criterio distintivo che consente di stabilire, nel caso di attività di recupero in forma semplificata ai sensi dell’art. 216 D.Lvo n. 152/06, se una condotta irregolare integri la fattispecie di gestione non autorizzata di cui all’art. 256 comma 1 o la meno grave fattispecie



Nella sentenza n. 6717 del 12 febbraio 2019, la Terza Sezione della Cassazione penale affronta ancora il tema della delimitazione dei reciproci confini applicativi delle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 256, ritenendo che *“l'attività di gestione di quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati, anche secondo la procedura semplificata di cui all'art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all'art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all'art. 256 comma 4”*.



Il **quantitativo di rifiuti** costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo, poiché gli impianti, le fidejussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrati a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite vanifica l'attività istruttoria e deliberativa esperita dall'autorità amministrativa a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche l'effetto giuridico del titolo autorizzativo, dovendo quindi considerarsi l'attività di trattamento di rifiuti svolta in mancanza di una valida autorizzazione



Auto-CONTROLLI AMBIENTALI

- ⇒ Verifica scadenza Autorizzazione ed alle disposizioni normative
- ⇒ Verifica dell'adempimento alle **prescrizioni** dell'Autorizzazione
- ⇒ Verifica della piena corrispondenza **dell'assetto impiantistico** rispetto a quanto autorizzato,
- ⇒ Verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei presidi ambientali,
- ⇒ Verifica documentale e controllo amministrativo (corretta compilazione dei registri, dei formulari, verifiche di conformità all'omologa, registri di manutenzione, FIR, certificati analitici Rifiuti gestiti ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 152/2006
- ⇒ Verifica prescrizioni relative alla cessazione di qualifica di rifiuto - EoW di cui all'art. 184-ter comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - dichiarazione di conformità
 - ⇒ Per impianti di trattamento termico dei rifiuti, campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera generate dalla combustione dei rifiuti;
- ⇒ campionamento delle altre matrici ambientali, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione (emissioni in atmosfera, acque sotterranee, scarichi idrici, emissioni diffuse, qualità del biogas)

Ecocerved

EcoCamere

MUD Telematico

Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali